

Progetto Strategico Regionale "Manifattur@ Campania: Industria 4.0".  
CUP F28I22000650006 - CIG A002F40EBE

Nuova Procedura per l'affidamento degli allestimenti degli spazi riservati alla mostra  
sull'Artigianato "LE MANI E LA MENTE 4.0" FASE 2 - ALLESTIMENTI PERIMETRALI.  
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### **1. Premessa.**

La Regione Campania con l'adozione della L.R. n. 22/2016 "Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0" ha delineato il quadro strategico e le linee di azioni per promuovere "la trasmissione delle competenze in materia digitale, l'attrazione di nuovi investimenti e i processi di reindustrializzazione, nonché la valorizzazione della competitività d'impresa e l'innovazione delle imprese manifatturiere e artigiane del territorio campano".

Il Progetto Strategico Regionale "**Manifattur@ Campania: Industria 4.0**" in linea con la L.R. n. 22/2016, la Programmazione Unitaria 2014/2020 e con gli indirizzi della programmazione delle politiche di coesione per il periodo 2021-2027, in un'ottica di complementarità con quanto già realizzato, è un programma a regia regionale organico di medio e lungo periodo per la promozione dei processi innovativi nei settori strategici dell'economia campana teso a:

- promuovere l'adozione delle tecnologie digitali;
- sostenere azioni di orientamento e formazione in ambito Industria 4.0;
- sviluppare azioni di divulgazione, comunicazione e promozione di contenuti attinenti alle tematiche di sviluppo di Industria 4.0 in Campania;
- sviluppare competenze integrate in tema di manifattura digitale, innovazione e tecnologie digitali;
- promuovere nuovi mercati per l'innovazione;
- sostenere la creazione di una rete tra i diversi soggetti che operano in Campania a supporto dell'adozione delle tecnologie digitali;
- sostenere la creazione e lo sviluppo di nuova imprenditorialità operante nei settori ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico;
- sperimentare nuovi percorsi per promuovere l'innovazione diffusa e aperta.

In base a quanto stabilito dalla citata DGR n. 307/2021, il progetto è a titolarità della Regione Campania, la quale attribuisce l'incarico ad un soggetto attuatore, selezionato e qualificato – quale Fondazione Idis - per la realizzazione delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi strategici regionali in ambito Industria 4.0 (Transizione 4.0).

### **2. Oggetto e valore del contratto da affidare.**

Nel presente capitolato sono riportate le indicazioni tecniche di natura generale e le condizioni contrattuali relative alla procedura indetta dalla Fondazione Idis - Città della Scienza per l'affidamento della realizzazione degli allestimenti perimetrali destinati ad accogliere la mostra sull'Artigianato "LE MANI E LA MENTE 4.0".



FONDAZIONE IDIS  
CITTÀ DELLA SCIENZA

Il valore massimo complessivo presunto dell'appalto è pari a € 136.000 (euro/centotrentaseimila/00) + Iva

Gli allestimenti richiesti prevedono lavorazioni, forniture e posa in opera, da effettuarsi presso i locali denominati "edificio C1 - piano terra" di Città della Scienza, in un'area di complessivi 440 mq.

Gli allestimenti richiesti comprendono:

- 1 - SISTEMA PERIMETRALE MODULARE
- 2 - PANNELLI SEMPLICI DI RIVESTIMENTO delle pareti -
- 3 - ELEMENTI ACCESSORI per il Sistema Modulare,
- 4 - STRUTTURA SCHERMANTE con porte,

Per l'insieme delle lavorazioni e delle opere da realizzare e delle forniture richieste si rimanda al capitolato tecnico e agli elaborati grafici allegati.

Per consentire ai concorrenti una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, la miglior valutazione degli interventi da effettuare e, conseguentemente, la formulazione di un'offerta consapevole, **il sopralluogo è obbligatorio**.

Le modalità di partecipazione del sopralluogo sono descritte all'articolo 2.3 del disciplinare.

### **3. Termini per l'ultimazione delle attività.**

**Le opere dovranno essere ultimate entro il 16 ottobre 2023 o tassativamente entro il minor tempo previsto dall'offerta presentata in sede di gara dall'operatore economico risultato affidatario**, salvo cause di forza maggiore dimostrate e documentate e/o proroghe autorizzate formalmente dal Committente mediante apposito verbale.

A fronte di eventuali ritardi, verranno applicate le penali di cui al presente capitolato.

Ritardi tali da pregiudicare il buon esito delle attività, potranno comportare la risoluzione del contratto.

### **4. Avvio e andamento delle attività contrattuali.**

L'Impresa è tenuta a iniziare le attività immediatamente in modo da ultimarli nel numero di giorni consecutivi stabiliti.

La direzione operativa sarà assunta, in qualità di rappresentante della Fondazione Idis Città della Scienza, dal Direttore dell'esecuzione che godrà della più ampia autonomia e discrezionalità di intervento nei confronti dell'Impresa e dell'andamento delle attività, riservandosi la facoltà di effettuare, in ogni momento, controlli e verifiche in relazione alla qualità e conformità delle opere e delle attività in via di esecuzione e di impartire quelle indicazioni e direttive necessarie al perseguimento degli obiettivi prefissati.

Il Direttore dei lavori comunicherà all'Affidatario il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna degli spazi.

Sarà redatto apposito verbale di avvio delle attività dalla cui data decorreranno i termini contrattuali per l'esecuzione degli stessi

L'Impresa dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Le attività dovranno essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con materiali e

componenti delle migliori qualità e magisteri appropriati, secondo le caratteristiche, forme e dimensioni prescritte.

Materiali e forniture, dovranno essere idonei e rispondenti all'utilizzo al quale sono destinati nonché rispondere ai requisiti di legge ed essere conformi alle norme di impiego. L'Affidatario dovrà demolire e rifare a sue spese le lavorazioni qualora sia accertato che siano state eseguite con l'impiego di materiali o modalità difformi rispetto a quanto contrattualmente prescritto, che abbiano rivelato difetti o inadeguatezze o che, o che, per qualunque causa, risultassero inaccettabili.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata approvata dal Committente.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, ove il Committente lo valuti opportuno, l'obbligo per l'Affidatario, a ripristinare quanto previsto dal progetto.

L'Impresa deve in ogni caso garantire a Città della Scienza che l'intero allestimento risponderà - per materiali impiegati, tecniche e soluzioni di realizzazione e installazione - alla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e prevenzioni incendi, sollevando, dunque, Città della Scienza stessa da eventuali relative responsabilità.

Tutti gli eventuali materiali a perdere e/o di risulta forniti dall'Impresa saranno rimossi e trasportati alla discarica a cura e spese dell'Impresa, a cui competono gli oneri relativi al trasporto in discarica ed allo smaltimento dei rifiuti.

#### **5. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.**

Il Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, del D. Lgs. 50/2016.

Al ricorrere delle condizioni, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle forniture fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.

In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

#### **6. Verifiche di conformità e verbale di regolare esecuzione.**

Ultimate le attività, l'Affidatario informerà per iscritto, mediante la comunicazione di ultimazione dei lavori, il Direttore dell'esecuzione il quale fisserà la data per le verifiche di conformità da tenersi entro i 15 giorni successivi.

Le prestazioni contrattuali saranno soggette a verifica di conformità avente lo scopo di attestare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, forniture, obiettivi e caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle

previsioni progettuali e delle pattuizioni contrattuali, ivi comprese le eventuali migliorie offerte dall'affidatario, nonché delle normative di riferimento.

Resta espressamente inteso che il Direttore dell'esecuzione potrà chiedere di far eseguire tutte le verifiche che riterrà opportune.

Le verifiche saranno svolte in contraddittorio e potranno essere effettuate anche in più fasi, purché si proceda ad un verbale finale che, sottoscritto da entrambe le parti, in caso di esito positivo varrà come data di accettazione.

Nell'eventualità che si palesassero difformità e/o difetti in fase di verifica, l'Impresa dovrà provvedere a effettuare le integrazioni, modifiche, migliorie necessarie a garantire l'eliminazione dei vizi, irregolarità, difformità riscontrate, senza oneri per il Committente, entro un termine di tempo congruo, fissato nel verbale, pena l'applicabilità delle penali previste.

Qualora anche il secondo collaudo abbia esito negativo, l'intero allestimento potrà essere rifiutato dalla Fondazione Idis che, avrà altresì la facoltà di chiedere il risarcimento di tutti i danni e di risolvere il contratto.

Tutte le attività di verifica dovranno concludersi con la stesura di un verbale redatto dal direttore dell'esecuzione e sottoscritto dalle parti.

Resta convenuto che solo in caso di Verbale di regolare esecuzione, e non prima, la data del verbale teso sarà considerata quale data di accettazione degli allestimenti.

## **7. Penali.**

Il Committente avrà diritto di ricorrere all'applicazione di penali sia nei casi di singole difformità e inadempienze contrattuali sia in conseguenza di ritardi inerenti a tutte le attività contrattualmente previste, tranne che nei casi comprovabili di forza maggiore. Nel caso d'inadempienze, difformità o ritardi, il Committente farà pervenire all'Affidatario, per iscritto, le contestazioni riscontrate e le eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro il termine di tempo, ragionevolmente congruo, stabilito. In tali evenienze, l'Affidatario potrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano valutate negativamente dal Committente ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali.

In caso di singole difformità o inadempienze riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, forniture difformi, per ciascuna difformità o inadempienza è applicabile una penale compresa, in funzione della gravità e delle potenziali conseguenze derivanti dall'inadempienza riscontrata, compresa tra lo 0,2% e lo 0,5% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di ritardi, potranno essere applicate le seguenti penali da calcolare sull'ammontare netto contrattuale:



Parametro	Penale
Ultimazione degli allestimenti	0,5% da calcolarsi sull'importo contrattuale complessivo per ogni giorno solare di ritardo
Mancata ripristino della conformità nei termini stabiliti dai verbali di consegna o di collaudo	0,2% da calcolarsi sull'importo contrattuale complessivo per ogni giorno solare di ritardo

In ogni caso, se l'Affidatario non provvederà, entro dieci giorni dalla contestazione, a eliminare le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio e ferma restando l'applicabilità delle penali, la Fondazione Idis avrà la facoltà di recedere dal contratto mediante semplice comunicazione scritta.

L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale. In tale evenienza, la Fondazione Idis potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l'Impresa prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Fondazione Idis a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e a rifondere l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

La Fondazione Idis, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione, di cui agli obblighi contrattuali, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Affidatario riconosce alla Fondazione Idis il diritto di applicare le penali secondo le modalità sopra espresse.

## 8. Risoluzione.

Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

In tal caso Il Committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che Il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il

presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC., nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- perdita dei requisiti morali dell'Affidatario;
- gravi o reiterate inadempienze o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni; gravi difformità e carenza o frode nelle attività;

In caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### **9. Cauzione definitiva.**

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale definitivo, secondo una delle modalità e nelle forme di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, salva la riduzione dell'importo della garanzia in caso di possesso dei requisiti previsti.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la cauzione nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

### **10. Corrispettivi.**

Il corrispettivo offerto dall'Impresa si riferisce all'esecuzione della prestazione complessivamente intesa, comprensivo di tutti i costi e spese correlati all'esecuzione contrattuale. Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dal Committente per la prestazione, ivi compresi gli oneri di natura amministrativa, fiscale previdenziale.

L'importo di aggiudicazione è da ritenersi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che l'Impresa non abbia considerato

La Fondazione IdIS provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale secondo la seguente modalità:

- 50 % dell'importo complessivo entro trenta giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, previo verbale di attestazione di regolare esecuzione;
- 50% dell'importo complessivo entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, previo verbale di attestazione di regolare esecuzione;

Preventivamente l'impresa dovrà fornire copia del Documento Unico di regolarità Contributiva.

Il pagamento del corrispettivo sarà in ogni caso subordinato al previo benessere del RUP e vincolato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. L'impresa emetterà le relative fatture in forma elettronica intestate a:

Fondazione IdIS - Città della Scienza - Via Coroglio, 104 - 80124 Napoli. P. Iva 05969960631.

Il Codice Univoco, ai fini della fatturazione elettronica, è SUBM70N.

In fattura dovranno essere riportati il CUP del progetto e il CIG.

### **11. Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Committente il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

### **12. Subappalto.**

Il subappalto sarà consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 105, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'eventuale subappalto dovrà essere previamente autorizzato da parte Committente.

A tal fine, all'atto dell'offerta l'operatore economico indicherà le prestazioni che intende subappaltare e dimostrerà l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione. In caso di mancata indicazione in sede di offerta, non sarà ammesso il subappalto. L'Affidatario resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle opere e/o delle forniture oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Committente da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

### **13. Oneri a carico dell'Impresa.**

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi correlati all'integrale e conforme espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione.



L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie all' adempimento a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali, in conformità alle modalità e alle prescrizioni tecniche espressamente individuate nel Capitolato Tecnico e secondo le proposte migliorative eventualmente presentate in sede di gara. Sono a suo carico, inclusi nell'importo di aggiudicazione, tra gli altri, tutti gli obblighi e oneri di seguito indicati:

- la formazione dei cantieri e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione in osservanza della vigente normativa e, in special modo, tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- l'adozione, nel compimento di tutte le attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati e l'assunzione a proprio carico di ogni responsabilità in caso di infortuni o danni, restandone sollevati il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività;
- l'allontanamento e il trasporto ai pubblici scarichi, nel rispetto della normativa vigente, dei materiali di risulta, imballaggi, etc.-;
- la pulizia dei cantieri, lo sgombero di materiali e mezzi d'opera di sua proprietà presenti nelle aree coinvolte, ogni qualvolta ordinato dal Committente e all'ultimazione delle attività.

Sono comunque a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e gli oneri necessari per la completa esecuzione del contratto; pertanto, l'enunciazione degli obblighi e oneri a suo carico che si fa nei documenti contrattuali, non è esaustiva e qualora si rendesse necessario da parte dell'Impresa affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento generale degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico completo dell'Impresa stessa.

#### **14. Personale dell'Affidatario e osservanza delle condizioni di lavoro e delle norme antinfortunistiche.**

Il personale a qualsiasi titolo impiegato dall'Impresa nello svolgimento delle attività connesse agli adempimenti contrattuali sarà inteso facente capo all'Impresa stessa, sotto la propria esclusiva responsabilità, e dovrà essere in regola con tutta la normativa vigente in materia di lavoro con l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali e quanto altro previsto per il settore di appartenenza.

È fatto obbligo all'Impresa di osservare il d.lgs. 81/2008, nonché tutta la normativa vigente applicabile. L'Impresa si obbliga all'osservanza scrupolosa di tutte le norme in vigore relative a sicurezza, prevenzione, assicurazione, per infortuni, igiene sul lavoro e malattie professionali, esonerando la Fondazione Idis da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto, e comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione delle norme sopra richiamate.

Le attività dovranno essere affidate a personale esperto e qualificato, professionalmente idoneo alle mansioni di volta in volta assegnate, in grado di agire con conoscenze, capacità



e abilità adeguate a compiere in piena sicurezza ed efficacia i compiti affidati, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, munito dei dispositivi di protezione individuale previsti per le prestazioni da svolgere. L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

#### **15. Responsabilità dell'Affidatario e tutela contro azioni di terzi.**

L'Affidatario assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che lo stesso possa arrecare nell'ambito delle prestazioni contrattuali. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti di Fondazione Idis e di terzi.

Sono a carico dell'Affidatario:

- a) l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni responsabilità sulla stessa Impresa;
- b) il risarcimento degli eventuali danni a persone o cose arrecati in funzione delle attività affidate, stipulando a tal fine, per tutta la durata del contratto, una Polizza assicurativa RCT/RCO a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

#### **16. Recesso.**

Il Committente potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento dello stesso, intervengano circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipulazione del contratto e ne rendano impossibile o inammissibile la sua conduzione a termine. In tali ipotesi saranno riconosciute all'Affidatario le spese sostenute e/o impegnate fino alla data di comunicazione del recesso. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all'art.109 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **17. Controversie.**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Committente e l'Affidatario saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Le parti convengono di determinare fin d'ora la competenza del Foro di Napoli.

Firmato\*

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Prof. Riccardo Villari*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93